Capitolo V
DEI DANNI BAGATELLARI IN AMBITO SPORTIVO

di Alessia Ranelli

Posta la "storica" pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 2008 in merito ai c.d. danni esistenziali, occasione in cui vennero definiti anche i c.d. danni bagatellari, e considerata la responsabilità civile ravvisabile nel settore sportivo, si tratta di interrogarsi sulla configurabilità di detti disagi, fastidi, disappunti, ansie – non meritevoli di tutela giuridica – in situazioni che coinvolgono, altresì, atleti non professionisti e tifosi. In merito, interessante risulta la configurabilità del c.d. danno da passione sportiva rovinata.

Sommario: 1. La pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione circa i c.d. *danni bagatellari*: Cass. civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972. – **2.** La responsabilità nel settore sportivo. Brevi cenni. – **3.** Considerazioni introduttive sul c.d. *danno da passione sportiva rovinata*, nuova tipologia di danno esistenziale

Riferimenti Normativi: artt. 2043, 2059 c.c.; art. 2 Cost.

Casi: 1. L'interesse leso di cui all'art. 2059 c.c. – 2. La richiesta di risarcimento per lesioni subite dall'atleta dilettante.

1. La pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione circa i c.d. *danni bagatellari*: Cass. civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972.

Il mai sopito dibattito in ambito dottrinale e giurisprudenziale circa i c.d. *danni bagatellari* ebbe un punto di svolta nel 2008, in seguito all'intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, occasione in cui i giudici di legittimità chiarirono, in maniera definitiva, il regime risarcitorio in tema di danno non patrimoniale.

I quesiti proposti nell'ordinanza di rimessione[1], sottoposti al vaglio delle Sezioni unite della Suprema Corte e poi chiariti, erano molteplici; più nel dettaglio, possono riassumersi come di seguito:

1. la configurabilità o meno di un pregiudizio non patrimoniale[2], che non sia un danno morale e/o biologico, che comportasse il nocumento

[1] Cass. civ., sez. III, 25/02/2008, n. 4712, in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1050, con commento di Ziviz; in *Guida dir.*, 2008, n. 12, p. 42, con nota di Pirruccio; in *Danno e resp.*, 2008, p. 553, con nota di Ponzanelli-Bona.

[2] Si rinvia a, Navarretta E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 1, 2009.

© Wolters Kluwer Italia

del c.d. *fare a-reddituale* del soggetto e, conseguentemente, di valori oggetto di tutela costituzionale[3];

2. la possibilità di ravvisare, eventualmente, un pregiudizio consistente in una grave offesa al valore personale e le relative conseguenze[4];
3. l'eventualità di concepire un c.d. *danno esistenziale*, posta la tipicità del danno non patrimoniale[5];
4. le precisazioni in merito agli ambiti in cui possa essere risarcito il danno esistenziale[6];
5. la risarcibilità di un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa come *sensazione di benessere*[7];

---

[3] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «Rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla Corte costituzionale nel 2003, è lecito ed attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente nella lesione del fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'*accertamento* di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'*intimo* sentire)?».

[4] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «I caratteri morfologici del danno *esistenziale* così rettamente inteso consistono nella gravità dell'offesa, del diritto costituzionalmente protetto (come pur postulato da autorevole dottrina), ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito?».

[5] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «Va dato seguito alla teoria che distingue tra una presunta *atipicità dell'illecito patrimoniale* rispetto ad una presunta "tipicità del danno non patrimoniale" (Cass. 15022/2005, secondo la quale, come si è già avuto modo di ricordare in precedenza, "mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporta *un'atipicità dell'illecito*, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile che sarebbe, dunque, tipico in quanto la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno ai soli casi previsti dalla legge"), o va piuttosto precisato che quello della atipicità dell'illecito – di cui alla *Generalklausel* dell'art. 2043 c.c. – è concetto riferibile all'evento di danno, inteso (secondo la migliore dottrina che si occupa dell'argomento fin dagli anni '60) come lesione di una situazione soggettiva giuridicamente tutelata, e giammai come conseguenza dannosa dell'illecito, sì che il parallelismo con la (pretesa, ma non dimostrata) *tipicità del danno non patrimoniale* parrebbe confondere, anche rispetto a tale ultima fattispecie, il concetto di evento di danno con quello di conseguenza dannosa dell'evento?».

[6] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «Deve, ancora, darsi seguito all'orientamento espresso da Cass. n. 23918 del novembre 2006, secondo il quale il dictum di cui alla sentenza a Sezioni unite di questa Corte del precedente mese di marzo doveva intendersi limitato, quanto al riconosciuto danno esistenziale, al solo ambito contrattuale, ovvero affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano?».

[7] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «A quale tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima

© Wolters Kluwer Italia

6. i presupposti e i criteri per addivenire alla liquidazione del danno *de quo*[8];
7. l'individuazione degli oneri di prova che gravano sul soggetto che presenta domanda in sede giudiziale per il risarcimento del danno esistenziale[9].

In occasione dello storico intervento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 2008, i giudici di legittimità ammettono: «La risarcibilità del danno non patrimoniale attinente alla *sfera del fare a-reddituale del soggetto* (ivi compresi i pregiudizi di tipo esistenziale) è ammessa, oltre che nelle ipotesi espressamente previste da una norma di legge, nei casi in cui il fatto illecito vulneri diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti».

Oltre alle avvenute chiarificazioni in merito ai quesiti proposti[10], vengono fornite importanti precisazioni con riferimento ai c.d. *danni bagatellari* e, più nello specifico, i giudici di legittimità puntualizzano che presunti danni: «[…] palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, *sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale*, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità . Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la le-

richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale? In particolare, un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di "stato di completo benessere psico-fisico" può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile?».

[8] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «Quali sono i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo *tertium genus* di danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie? Possono all'uopo soccorrere, in parte qua (come accade per il danno morale soggettivo) le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, ovvero è necessario provvedere all'elaborazione di nuove ed autonome tabelle?».

[9] Testualmente, nell'ordinanza di rimessione, si osserva che: «Quali sono, in concreto, gli oneri probatori e gli oneri di allegazione posti a carico del danneggiato che, in giudizio, invochi il risarcimento del danno esistenziale (il problema si è posto in tutta la sua rilevanza in fattispecie quali quella dell'uccisione di un figlio minore: la relativa domanda risarcitoria è stata, difatti, negata con riferimento al caso di specie, da Cass. 20987/2007, proprio in relazione ad una vicenda di uccisione di una giovanissima figlia, per insufficiente allegazione e prova, da parte dei genitori/attori, della relativa situazione di danno, diversa da quella relativa al danno morale soggettivo e da quella psicofisica di danno biologico)».

[10] Si rinvia a, Cass. civ., SS.UU., 11/11/2008, n. 26972 (oltre alle successive pronunce conformi nn. 26973, 26974 e 26975), in *Foro it.*, 2009.

© Wolters Kluwer Italia

sione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità».

Con l'intento di arginare le richieste di risarcimento di liti c.d. bagatellari, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per accertare la risarcibilità di un danno di natura non patrimoniale, inerente lesioni dei diritti inviolabili dell'uomo, devono sussistere, simultaneamente, due presupposti: *in primis*, l'offesa deve essere *grave* e il danno deve essere *serio*, posto che la disciplina civilistica in materia risarcitoria non si attiverebbe qualora si avesse a che fare con un pregiudizio di lieve entità – per cui rientrante nell'alveo della tolleranza – e non caratterizzato da serietà.

I presupposti individuati dalla Suprema Corte, al fine di garantire un filtro dei casi trattati in sede giudiziale, mirano a contemperare sia il principio di solidarietà sia quello di tolleranza di cui all'art. 2 Cost., onde evitare la trattazione di casi futili e di un inutile aggravamento della macchina giudiziaria.

Ad ogni modo, l'orientamento inauguratosi nel 2008 si è consolidato negli anni e il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non rappresenta una categoria autonoma, trovandosi in rapporto di *species* a *genus* rispetto al danno da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.

Esemplificativo, il caso riportato di seguito:

CASO 1. L'INTERESSE LESO DI CUI ALL'ART. 2059 C.C.

Fatti: A seguito di numerosi solleciti di pagamento del canone per la TV, già effettivamente versato, un soggetto decide di rivolgersi in sede giudiziale.
Domande delle parti: il soggetto avanza la richiesta di risarcimento per le lesioni subite.
Particolarità del caso: il caso in esame consente di affrontare la questione circa la possibilità di configurare o meno la lesione dell'interesse tutelato per il tramite della disposizione di cui all'art. 2059 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione[11], nel caso di cui trattasi, ha precisato che, ai fini della configurazione o meno del danno di cui all'art. 2059 c.c. deve venire in rilievo un diritto e/o interesse connotato da rilevanza costituzionale, posto che non risulta necessaria e sufficiente la mera condizione di fastidio o disagio.

Nel caso di cui trattasi, non può ragionevolmente ravvisarsi un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, posto che la ritenuta lesione della quiete e tranquillità psichica può essere ricondotto nell'alveo del danno non meritevole di tutela risarcitoria (c.d. *bagatellare*).

Conseguentemente, la domanda risarcitoria dell'attore non potrà trovare accoglimento.

[11] Cass. civ., SS.UU., 19/08/2009, n. 18356/09, in *Foro it.*, 2009.

© Wolters Kluwer Italia

2. La responsabilità nel settore sportivo. Brevi cenni.

Per ciò che concerne il settore dello sport, generalmente, può operarsi una distinzione tra il c.d. *illecito sportivo*, inteso come il non rispetto di una regola prevista dai *Regolamenti Federali*, sanzionato dal Giudice sportivo per il tramite di una sanzione sportiva disciplinare, e il c.d. *illecito civile*, a cui si assiste qualora l'atleta arrechi un danno di cui all'art. 2043 c.c. ad un soggetto terzo, dolosamente o colposamente, rimesso alla giurisdizione del Giudice civile[12].

CASO 2. LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER LESIONI SUBITE DALL'ATLETA DILETTANTE.

Fatti: A seguito di uno scontro durante una partita di campionato, un giocatore di una associazione sportiva dilettantistica subisce un infortunio con conseguente rottura del legamento del ginocchio destro.
Domande delle parti: l'atleta danneggiato proporrà una richiesta di risarcimento per le lesioni subite.
Particolarità del caso: il caso in esame consente di affrontare le questioni della possibilità di configurare o meno una adeguata tutela nei confronti dei soggetti che si cimentano in un'attività che, seppur ludica, evidenzia delle caratteristiche di pericolosità.

Preliminarmente, può dirsi che, in ambito professionale, è previsto espressamente che occorre garantire una tutela sanitaria nei confronti degli atleti e che debbano occuparsene le società sportive presso cui hanno effettuato il tesseramento.

Queste ultime provvedono a tutelare lo sportivo, al fine di preservarne la *forza fisica* e, quindi, l'efficienza durante la competizione. Invero, durante la preparazione atletica, l'atleta è posto nelle condizioni di poter contare su attrezzature idonee e rispettose degli *standard* di sicurezza. Inoltre, il più delle volte, è prevista la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni.

Il diritto sportivo, rinviando alle norme del Codice civile e, più nel dettaglio, agli artt. 1218, 2049 e 2087 c.c. in tema di responsabilità, richiede alle società sportive di assicurare, attraverso medici specialisti, le dovute cautele al fine di tutelare l'integrità psico-fisica dell'atleta.

Con riferimento agli atleti non professionisti, bensì dilettanti, nonostante non si ravvisi una norma espressa, non sembra potersi dubitare del diritto a ricevere un risarcimento dei danni ingiusti arrecategli durante lo svolgimento della pratica sportiva.

[12] Si veda, Ponzanelli G., *Responsabilità civile e attività sportiva*, in *Danno e resp.*, 2009, n. 6, p. 603 ss.

© Wolters Kluwer Italia

Quindi, in caso di lesione, la società è tenuta a risarcire il danno subito anche se non si tratta di un professionista e, per completezza, può osservarsi che chi ha causato il danno potrebbe incorrere in una responsabilità penale per lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., qualora si ravvisi un collegamento funzionale tra evento lesivo e competizione sportiva, la violenza esercitata sia sproporzionata in relazione alle caratteristiche del gioco e alla rilevanza dello stesso e la finalità lesiva costituisce prevalente spinta dell'azione anche qualora non vi sia alcuna violazione delle regole dell'attività[13].

Concludendo, può osservarsi che il c.d. *danno esistenziale* possa ravvisarsi anche con riferimento allo sportivo dilettante, atteso che l'eventuale danno subito gli impedirebbe di praticare l'attività sportiva e detta pratica costituisce l'espressione di un diritto della personalità individuale, tutelata per il tramite dell'art. 2 Cost. repubblicana. Difatti, interrompendo lo svolgimento dello sport, l'atleta ben potrebbe avere delle ripercussioni psico-fisiche sul suo benessere ed equilibrio e, conseguentemente, nella propria dimensione individuale e nella vita relazionale.

Caso simile è quello analizzato dal Tribunale di Ravenna il 23/03/2009, in cui ad un lavoratore demansionato è stato riconosciuto il risarcimento del c.d. *danno esistenziale* subito durante la fase di demansionamento per non aver potuto praticare l'attività sportiva del judo, che, in precedenza, praticava assiduamente, con peggioramento della qualità di vita[14].

Orbene, posto il pacifico riconoscimento del diritto a ricevere tutela giurisdizionale in caso di c.d. *danno esistenziale* sia con riferimento all'atleta professionista che a quello dilettante, si tratta, ora, di interrogarsi in merito alle situazioni in cui può ravvisarsi un danno e un'offesa degne di ristoro e tutela da parte dell'ordinamento giuridico non per il soggetto attivo della competizione sportiva (*rectius*: atleta) quanto per lo spettatore (*rectius*: tifoso).

3. Considerazioni introduttive sul c.d. *danno da passione sportiva rovinata*, nuova tipologia di danno esistenziale

La giurisprudenza si è interrogata circa la configurabilità o meno di un c.d. *danno da passione sportiva rovinata* verso gli spettatori di una partita, muniti di tessera del tifoso, abbonamenti e biglietti qualora abbiano assistito ad una competizione "truccata", posto che, qualora non si ravvisasse un danno serio e grave, ben potrebbe parlarsi di c.d. *danno bagatellare*.

[13] In questo senso, Cass. civ. 24/08/2018, n. 21120, in *Foro it.*, 2018.

[14] Trib. Ravenna 23/03/2009, in *www.personaedanno.it*, con nota di Negro, *Danno esistenziale da illegittimo demansionamento*.

© Wolters Kluwer Italia